

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER LE CLASSI DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Il DPR 23 luglio 1998 n.323 ha stabilito e il DL del 13 aprile 2017 n.62 ha confermato che il voto finale del corso degli studi sia la somma dei crediti che lo studente ottiene nel triennio e delle valutazioni delle prove d'esame. Nel corso del triennio, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Tale punteggio viene assegnato in base alla media aritmetica (M) dei voti scrutinati in tutte le materie previste dalla normativa (voto di comportamento compreso), secondo la tabella seguente (DL del 13 aprile 2017 n.62): che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, sostituisce, iniziando dalle classi terze, la tabella di valutazione precedente (DM n. 99 16 Dicembre 2009).

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 è prevista una tabella per la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso (cfr. DL del 13 aprile 2017 n.62)

TABELLA Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Determinazione dell'integrazione entro la fascia individuata dalla media - criteri

Ad ogni studente si attribuisce inizialmente il punteggio minimo della fascia a cui appartiene la media dei suoi voti. Il punteggio minimo verrà integrato con un punto aggiuntivo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- allo studente è stato attribuito il voto 10 nella valutazione del comportamento
- allo studente è stato attribuito voto 9 nella valutazione del comportamento ed è riconosciuta almeno una delle voci presenti nella tabella che segue
- allo studente sono riconosciute almeno due delle voci presenti nella tabella che segue
- allo studente che abbia riportato una sospensione di giudizio, sono riconosciute almeno tre delle voci presenti nella tabella che segue

1	Media dei voti all'interno della fascia	Maggiore o uguale alla metà
2	Impegno nelle attività scolastiche di Alternanza Scuola Lavoro / PCTO	Impegno buono e risultati adeguati
3	Crediti formativi documentati	Ha almeno un'esperienza valutabile e riconosciuta dal CdC
4	Partecipazione ad attività e progetti organizzati dalla scuola: orientamento, open day, corsi per esterni, guida BG Scienza, blog, etc.	Ha partecipato con interesse e impegno

CREDITI FORMATIVI

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

Le esperienze danno luogo a crediti formativi quando:

- All'attività esterna, debitamente certificata, corrisponde un impegno serio nella scuola da parte dello studente, secondo il suggerimento dello stesso legislatore: la "formazione della persona e (...) la crescita umana, civile e culturale".
- La certificazione è chiara e rigorosa. Annota, non genericamente, tempi e dimensioni dell'attività e la qualità dell'impegno profuso dallo studente.

- Le certificazioni comprovanti attività lavorativa indicano l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo (D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, art 12, comma 2).
- L'attività ha la caratteristica della continuità e non è estemporanea o manifestamente strumentale all'acquisizione del credito formativo.